

A tutti gli assistiti

Circolare n° 6/2018

Oggetto: Stipendi in contanti. Dal 1° Luglio 2018 scatta il divieto

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione (o eventuali acconti) per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 911 della legge n. 205/2017).

La nuova normativa stabilisce che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione attraverso una banca o un ufficio postale tramite bonifico (su Iban indicato dal lavoratore) , o tramite strumenti elettronici, oppure tramite pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto con mandato di pagamento, o tramite emissione di assegno intestato al lavoratore o, in caso di suo impedimento, ad un suo delegato.

Al datore di lavoro che viola l'obbligo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.000,00 a 5.000,00 euro).

Roma, 1/6/2018

TeS